

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2016

Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante:
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge
7 luglio 2009, n. 88.» (16A05930)
(GU Serie Generale n.188 del 12-8-2016)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunita';

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare gli allegati 1, 2, 3, 6 e 7;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.»;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 27 aprile 2011, n. 9104, con la quale HERAMBIENTE S.p.A. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, acquisita in protocollo l'11 novembre 2014, n. 22944, con la quale la Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili - FIPER ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerata la necessità di correggere l'errore di trascrizione del simbolo «» sul parametro ceneri in colonna 4 e di inserire i parametri chimico-biologici in colonna 7 del prodotto con numero d'ordine 16, denominazione del tipo «Biochar da pirolisi o da gassificazione» dell'allegato 2 Ammendant;

Considerata la necessità di riportare nella colonna 7 del prodotto con numero d'ordine 9, denominazione del tipo «Estratto umico di leonardite» dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, quanto segue: «Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell'attività biostimolante del prodotto»;

Considerata la necessità di correggere il punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi) e di modificare il punto 3.3.2, Concimi organici NP, dell'allegato 7 Tolleranze;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 23 maggio 2015 e del 13 ottobre 2015;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare agli allegati 2, 6 e 7 e sull'inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1, 3 e 7, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1

Modifiche agli allegati del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75

1. Gli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016


Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2065

Modifica degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7
del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

**1. L'allegato 1, Concimi nazionali, è così di seguito modificato:
al punto 5.2. Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 14:**

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) e/o sostanze utili	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti e/o sostanze utili da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9, 10 e 11. Finezza di macinazione				Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti					
				Totali	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Umidità	Altre indicazioni e note
14.	Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di bionasse legnose vergini e di digestione anaerobica di liquame suino e bovino con insilato di mais e tritcale miscelato a ceneri pesanti di combustione di bionasse legnose vergini agroindustriali	Prodotto ottenuto dalla miscelazione del separato solido del digestato essiccato bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di bionasse legnose vergini < 20% p/p sulla s.s.	3,5%N + P ₂ O ₅ Umidità su t.q.: massimo 10% C organico sul tal quale: 30% Ceneri pesanti di combustione di bionasse legnose vergini < 20% p/p sulla s.s.	1,5% N 2% P ₂ O ₅	Azoto totale P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Umidità E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'2% Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; n(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; n(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti



alla s.s. sono i seguenti:
Piombo totale: 140
Cadmio totale: 1,5
Nichel totale: 100
Zinco totale: 500
Rame totale: 230
Mercurio totale: 1,5
Cromo esavalente totale: 0,5


2. L'alleghato 2 Ammendant, è così di seguito modificato:

- a) Il punto 2 Ammendanti, prodotto con numero d'ordine 16, denominazione del tipo “Biochar da pirolisi o da gassificazione”, colonna 4 “Titoli minimi in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti” è modificato come segue:
 <10 (C1*)1;

b) Il punto 2 Ammendanti, prodotto con numero d'ordine 16, denominazione del tipo “Biochar da pirolisi o da gassificazione” nella colonna 7 “Note” è inserita la seguente specifica:
Sono inoltre fissati i seguenti parametri chimico-biologici:
IPA (Σ 16 molecole) < 6 mg/kg s.s.;
PCB $< 0,5$ mg/kg s.s.;
Diossine < 9 ng/kg

3 L'allegato 3, Correttivi, è così di seguito modificato:
al punto 2.1., Correttivi calcici e magnesiaci, è aggiunto il seguente prodotto 23:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
23	Gesso di defecazione da fanghi	Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio	CaO: 15% sul secco SO3: 10% sul secco	CaO totale SO3 totale N tot	Per "fanghi" si intendono quelli di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche e integrazioni. È consentito dichiarare i titoli in carbonio organico e azoto totale. I fanghi, nelle more della revisione del D.Lgs. 99/92 devono rispettare i seguenti limiti: PCB < 0,8 mg/kg s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia col: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g. Possono inoltre essere richieste verifiche sul modo di preparazione mediante termoanalisi e/o risonanza magnetica nucleare	



4 L'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato:

- a) Il punto 4.1 Biostimolanti, prodotto con numero d'ordine 9, denominazione del tipo “Estratto umico di leonardite” nella colonna 7 “Note” è inserita seguente specifica:
Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell’attività biostimolante del prodotto

5 L'allegato 7, Tolleranze, è così di seguito modificato:

- a) al punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi), dopo la voce “Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)” è eliminata la voce “Digestato vegetale essiccato” con le corrispondenti tolleranze;
- b) al punto 3.3.2, Concimi organici NP, dopo la voce “Miscela di concimi organici NP” è aggiunta la voce “Digestato vegetale essiccato” con le corrispondenti tolleranze;

	Valori assoluti in % di peso espressi in			
	C	N	P2O5	K2O
Digestato vegetale essiccato	1,0	0,5	0,2	0,5

- c) al punto 3.3.2, Concimi organici NP, dopo la voce “Digestato vegetale essiccato” è aggiunta la voce “Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini” con la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in % di peso espressi in			
	C org	N	P2O5	K2O
Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	1,0	0,3	0,2	0,5

